

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo spiccato carattere trasversale della materia statistica, che riguarda anche il sistema di relazioni tecnico-istituzionali nel quale l'ufficio statistica regionale è coinvolto, nonché il marcato profilo tecnico, specialistico e multidisciplinare delle attività svolte, sono fattori che comportano la necessità di svolgere l'attività istituzionale in un'ottica di efficacia ed efficienza e di perdurante incisività della funzione statistica in capo all'ufficio regionale preposto, al fine di individuare soluzioni che garantiscano un adeguato supporto alle strutture regionali e un valido raccordo e coordinamento con tutti gli attori del Sistema Statistico Regionale (d'ora in avanti SISTAR) e del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

Con la presente proposta di modifica alla Legge Regionale del 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul Sistema Statistico Regionale) si intende modificare la legge sul SISTAR nell'ottica, da un lato, di un continuo adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale in materia di qualità dei dati statistici, conformemente al Codice delle statistiche europee e al Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali (direttiva del Comstat n. 14, GU del 29 gennaio 2022, n. 23), e di utilizzo degli archivi amministrativi per fini statistici e, dall'altro, di una più puntuale definizione del ruolo e delle funzioni dei soggetti facenti parte del SISTAR.

Il crescente uso di dati amministrativi per finalità statistiche impone agli Uffici di Statistica (US) di sviluppare e migliorare alcune funzioni riguardo alla sensibilizzazione dei soggetti titolari dei dati amministrativi, alla ricognizione sulle esigenze di utilizzo interno all'Amministrazione e alla gestione ed acquisizione degli archivi per i trattamenti a fini statistici. In tale contesto gli US sono chiamati a svolgere il difficile compito di valutazione della qualità delle statistiche che utilizzano i dati di fonte amministrativa, in termini sia di tempestività e comparabilità nel tempo sia di valutazione del grado di vicinanza (accuratezza) tra la stima e il valore vero che la statistica intende misurare.

Le modifiche apportate mirano a rafforzare l'importanza del ruolo della Struttura statistica regionale nell'attività di coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica regionale e nazionale, in un'ottica di efficacia, efficienza e autorevolezza della funzione statistica svolta dagli enti facenti parte del SISTAR, anche alla luce delle evoluzioni tecnologiche e dell'ampliamento delle competenze della funzione statistica ad ogni livello. Tale obiettivo viene perseguito attraverso un complessivo riordino delle attribuzioni spettanti alla Struttura statistica regionale e un maggior presidio delle attività statistiche all'interno dell'Amministrazione Regionale e nei riguardi dei soggetti facenti parte del SISTAR.

In particolare, le modifiche introdotte riguardano le finalità della legge, la composizione e le attribuzioni del SISTAR, gli strumenti previsti a supporto dell'attività statistica del SISTAR, quali la Commissione statistica e la Sezione tecnico-scientifica regionali nonché il Programma Statistico Regionale, e l'accesso ai dati statistici e le relative modalità di diffusione.

## RELAZIONE ARTICOLATA

### **Articolo 1 - (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul Sistema Statistico Regionale))**

L'articolo 1 della l.r. n. 7/2008, innanzitutto, viene modificato con l'introduzione di una definizione di "attività statistica" comune a tutti i soggetti SISTAR al fine di agevolare l'individuazione delle attività effettivamente definibili come "statistiche".

In secondo luogo, sono state integrate le finalità già previste dalla norma, ponendo particolare attenzione:

- agli aspetti legati al miglioramento dell'organizzazione e della razionalizzazione dei flussi informativi;
- alla valorizzazione del patrimonio informativo dell'Ente e dei soggetti del SISTAR;
- agli obiettivi connessi alla diffusione, condivisione e comunicazione dei dati, agevolando l'accesso agli utenti;
- alla necessità di supporto informatico per garantire i processi di produzione statistica nell'ottica dell'utilizzo a fini statistici degli archivi amministrativi presenti nelle banche dati regionali.

In particolare, le modifiche e le integrazioni apportate alle finalità della legge regionale n. 7/2008 sono volte a:

- individuare come strategica la valorizzazione del patrimonio informativo dei soggetti facenti parte del SISTAR in quanto essenziale supporto alla programmazione e all'attività di monitoraggio dell'Amministrazione regionale e degli enti;
- agevolare la diffusione, la condivisione e l'accesso ai dati statistici al fine di accrescere la fiducia nella statistica ufficiale;
- favorire la sostenibilità del processo statistico all'interno del SISTAR nell'ambito della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione anche attraverso la valorizzazione dell'utilizzo degli archivi amministrativi e delle banche dati a livello regionale.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

### **Articolo 2 - (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche apportate all'articolo 2 della l.r. n. 7/2008 sono volte a definire in modo più chiaro il perimetro del SISTAR, specificando quali soggetti ne facciano parte. In particolare, il novellato articolo 2 dispone l'inserimento degli uffici di statistica degli Enti Ospedalieri (EO) e degli Istituti di Ricovero

e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) tra i componenti del SISTAR, e specifica che in esso rientrino gli uffici degli Enti e delle Agenzie regionali competenti in statistica appositamente istituiti, e ogni altro Ente che lo richieda previa verifica della Commissione statistica regionale.

La norma identifica la Giunta Regionale quale organo preposto alla definizione dell'elenco degli Enti appartenenti al SISTAR per il triennio di riferimento nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Programma Statistico Regionale (PSR).

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

### **Articolo 3 - (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche introdotte all'articolo 3 della l.r. n. 7/2008 hanno l'obiettivo di adeguare il testo normativo vigente alla definizione di "attività statistica" introdotta all'articolo 1, comma 2, e di esplicitare il ruolo cruciale che l'attività statistica svolge a supporto della programmazione e dell'attività di monitoraggio regionale.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

### **Articolo 4 - (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2008)**

Con riferimento all'articolo 4 della l.r. n. 7/2008 sono apportate alcune modifiche testuali di adeguamento volte a una migliore comprensione del dettato normativo. In particolare, al comma 2, le parole "strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali" vengo sostituite dalle seguenti parole "strutture, Direzioni, Dipartimenti e Osservatori regionali, nonché deli Enti e delle Agenzie regionali".

### **Articolo 5 - (Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 7/2008 intervengono sulle attribuzioni della Struttura Statistica regionale. In particolare, la norma prevede una razionalizzazione delle attribuzioni della statistica regionale, in alcuni casi abrogandole, in altri casi modificandole e in altri ancora integrandole, ed

affida alla Struttura Statistica regionale un ruolo attivo nella ricognizione dei fabbisogni informativi dell'Ente e nel coordinamento dell'attività statistica degli Enti del Settore Regionale Allargato.

Nello specifico sono state introdotte le seguenti attribuzioni alla Struttura Statistica:

- effettuare la ricognizione annuale dei fabbisogni informativi delle strutture della Giunta regionale per l'attuazione delle politiche previste dalla programmazione generale dell'Ente (lettera *f bis*);
- promuovere la formazione e l'aggiornamento metodologico del personale regionale assegnato in ambito statistico, teorico ed applicato (lettera *n quater*);
- predisporre, ai sensi della normativa vigente, la costruzione del conto consolidato della spesa del Settore Pubblico Allargato (SPA) a livello regionale, con la finalità di supportare, attraverso il monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche, la programmazione regionale e la valutazione di coerenza delle politiche di spesa pubblica con gli obiettivi programmatici, anche in collaborazione con il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) la cui attività rientra dal 2004 tra quelle svolte in ambito SISTAN dalla Rete dei Nuclei Regionali CPT operanti presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma con la supervisione e il coordinamento metodologico e operativo dell'Unità Tecnica Centrale (UTC) CPT. Tale attività contribuisce ad alimentare la qualità e la ricchezza dei dati della statistica pubblica (lettera *n quinquies*).

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

#### **Articolo 6 - (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/2008)**

L'articolo 6 della l.r. n. 7/2008, come revisionato, introduce alcune modifiche alla composizione della Commissione Statistica Regionale nell'ottica di migliorarne la funzionalità, individuando tra i componenti soggetti in possesso delle specifiche competenze tecniche che possano contribuire fattivamente ai compiti della Commissione.

In tal senso, è stata innanzitutto prevista la sostituzione dell'Assessore Regionale incaricato della Statistica con il Direttore Generale competente in materia che esprime al meglio la sintesi tra indirizzi politici e gestione amministrativa.

Inoltre, in aggiunta ai componenti già previsti, vengono inclusi quali partecipanti alla Commissione statistica regionale i seguenti soggetti:

- un rappresentante individuato dagli Enti Ospedalieri (EO) della Liguria e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS);

- un rappresentante dell'Ufficio di Statistica del Comune di Genova;
- un rappresentante dell'Ufficio di Statistica della Città Metropolitana di Genova e un rappresentante dell'Ufficio di Statistica delle Province di Imperia, La Spezia e Savona;
- uno o più rappresentanti individuati dal Segretario Generale della Giunta Regionale degli Osservatori regionali;
- un rappresentante individuato dal Segretario Generale della Giunta Regionale fra gli Enti e le Agenzie regionali appartenenti al SISTAR.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

#### **Articolo 7 - (Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/2008)**

L'articolo 7 della l.r. n. 7/2008, come modificato, introduce tra i compiti della Commissione Statistica Regionale quello di effettuare la valutazione delle richieste di partecipazione al SISTAR da parte degli enti regionali non dotati di un ufficio individuato come competente in materia statistica.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

#### **Articolo 8 - (Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche apportate all'articolo 8 della l.r. n. 7/2008 riguardano le modalità di svolgimento di alcune attività in capo alla Sezione Tecnico-Scientifica istituita dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare la norma introduce il riferimento alla necessità che vengano seguite le disposizioni contenute nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della medesima l.r. n. 7/2008.

La norma, inoltre, modifica il comma 5 prevedendo che la Sezione Tecnico-Scientifica non debba più essere convocata almeno una volta all'anno bensì ogni qualvolta si renda necessario per rispondere tempestivamente alle eventuali esigenze correlate alle attività statistiche in merito ai supporti di natura metodologica o per esprimere pareri sulle attività previste dal PSR.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

### **Articolo 9 - (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche apportate all'articolo 9 della l.r. n. 7/2008 intervengono sul Programma Statistico Regionale (PSR) che, secondo la nuova versione della norma, individua il PSR da un lato quale strumento che definisce gli indirizzi dell'attività statistica in coerenza con i documenti di programmazione regionale, dall'altro lato quale riferimento delle attività di rilevazione ed elaborazione svolte dai soggetti appartenenti al SISTAR.

Sono inoltre introdotti:

- il comma 1-bis, con il quale si intende sottolineare l'importanza dell'utilizzo degli archivi amministrativi a fini statistici per le indagini comprese nel PSR, come meglio specificato nell'art. 13;
- il comma 5-bis, con il quale si prevede che annualmente la Struttura statistica effettui una ricognizione delle attività statistiche svolte nell'ambito del SISTAR al fine di valutare l'introduzione di nuove rilevazioni ed elaborazioni ritenute di interesse pubblico regionale e locale nel PSR.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

### **Articolo 10 - (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/2008)**

Con le modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della l.r. n. 7/2008 si intende valorizzare il ruolo e la centralità dei soggetti del SISTAR e dei titolari delle indagini presenti nel PSR, nell'ambito della competenza statistica ai fini della validazione delle informazioni prodotte con le rilevazioni statistiche. In tal senso la validazione esclusiva da parte della Struttura Statistica Regionale, sia dei dati statistici derivati dalle indagini presenti nel PSR sia dei dati diffusi non compresi nel PSR, viene pertanto affidata agli uffici competenti in materia statistica che hanno la titolarità delle attività statistiche in oggetto.

Si introduce, inoltre, il comma 3-bis con il quale si identifica cosa si possa definire statistica ufficiale.

Inoltre, è abrogato il comma 5 relativo alla possibilità per gli enti del SISTAR di stipulare convenzioni ai fini della validazione dei dati relativi a indagini statistiche, in considerazione della vigenza del protocollo d'intesa tra ISTAT, Regioni e Province Autonome, ANCI e UPI per il rafforzamento della qualità dell'informazione statistica approvato in Conferenza Unificata con Atto n. 38/CU del 7 maggio 2020.

Infine, sono apportati correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

#### **Articolo 11 - (Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche apportate all'**articolo 11** della l.r. n. 7/2008 introducono correttivi testuali volti a una migliore comprensione del dettato normativo.

#### **Articolo 12 - (Modifica all'articolo 12 della l.r. 7/2008)**

La modifica apportata all'articolo 12 della l.r. n. 7/2008 introduce un correttivo testuale volto all'adeguamento della norma alla normativa regionale vigente in tema di sanzioni amministrative.

#### **Articolo 13 - (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2008)**

Le modifiche al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. n. 7/2008 introducono, con riferimento all'accesso ai dati elementari, il riferimento alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica di cui all'allegato A.4 del D. Lgs. 196/2003. Tale riferimento si è reso necessario considerata l'imminente revisione delle suddette regole per i trattamenti di dati personali a fini statistici e di ricerca scientifica effettuati dai soggetti del SISTAN. A tal proposito, con provvedimento n. 133 del 15 aprile 2021, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato il procedimento di revisione delle vigenti "Regole deontologiche per i trattamenti di dati personali effettuati a fini statistici e di ricerca scientifica dai soggetti del SISTAN" evidenziando specifici ambiti tematici nei quali operare tale revisione. Tale necessità è stata ravvisata dal Garante nell'ottica di adeguare il testo ai cambiamenti e all'evoluzione tecnologica intercorsi, oltreché alle mutate modalità di realizzazione della statistica ufficiale.

Nello specifico, uno degli ambiti interessati dalla revisione è la comunicazione a soggetti non facenti parte del Sistema Statistico Nazionale per ulteriori scopi di ricerca scientifica, ai fini di una maggiore armonizzazione con l'art. 5-ter del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e con la Direttiva n. 11/2018 del Comstat recante le "*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema Statistico Nazionale*".

#### **Articolo 14 - (Disposizione transitoria)**

La norma si rende necessaria la fine di assicurare la regolare attività della Commissione Statistica Regionale e della Sezione tecnico-scientifica attualmente in carica fino alla loro naturale scadenza.

Nei sei mesi anteriori alla scadenza verrà avviata la procedura per il rinnovo secondo i criteri previsti dal nuovo dettato normativo.

**Articolo 15 - (Disposizioni finanziarie)**

Si introduce la norma relativa alle disposizioni finanziarie nella quale vengono individuate le coperture degli oneri derivanti dalle modifiche della l.r. n. 7/2008.

## **Articolo 1**

### **(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale))**

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2008, n. 7 (Norme sul sistema statistico regionale) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Costituzione e in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), l'attività statistica regionale.

2. Ai fini della presente legge, nel rispetto della normativa vigente, per attività statistica si intende l'insieme di metodi scientifici finalizzati alla conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni collettivi mediante raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale.

3. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi concorrendo all'attività del Sistema Statistico Nazionale di cui al d.lgs. 322/1989 nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015;

b) realizzare l'unità di indirizzo e favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica all'interno del Sistema Statistico Regionale (di seguito SISTAR) di cui all'articolo 2;

c) valorizzare il patrimonio informativo della Regione e dei soggetti facenti parte del SISTAR-ai fini del supporto alla programmazione e all'attività di monitoraggio;

d) stabilire le modalità atte a garantire, all'interno del SISTAR, la disponibilità delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche;

e) favorire la diffusione, la condivisione e la comunicazione dei dati, agevolando l'accesso agli utenti e accrescendo la fiducia dei cittadini nella statistica ufficiale, in coerenza con i principi e i criteri del Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali di cui alla Direttiva n. 12 del 16 dicembre 2021 del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) di cui all'articolo 3 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica);

f) favorire la piena sostenibilità dei processi di produzione statistica, la condivisione e il riuso dei dati in contesti diversi, al fine di rispondere al crescente fabbisogno di tempestività, granularità e flessibilità dell'informazione statistica nell'ambito della digitalizzazione della pubblica amministrazione e nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;

g) valorizzare l'utilizzo a fini statistici degli archivi amministrativi e delle banche dati presenti a livello regionale.

4. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 3, la Regione assicura, all'interno del Programma Statistico Regionale (di seguito PSR) di cui all'articolo 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire il rispetto e la diffusione della cultura di genere.”.

## **Articolo 2**

### **(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 2 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “, di seguito definito SISTAR,” sono sostituite dalla seguente: “(SISTAR)”;

b) alla lettera b) del comma 1 la parola “Uffici” è sostituita dalla seguente: “uffici”, la parola “locali” è sostituita dalla seguente: “liguri” e la parola “ospedaliere” è sostituita dalle seguenti: “e degli Enti ospedalieri, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)”;

c) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

“c) gli uffici degli Enti e delle Agenzie regionali competenti in materia statistica appositamente individuati”;

d) dopo la lettera c) del comma 1 è aggiunta la seguente:

“c bis) ogni altro ente regionale che lo richieda, previa valutazione della Commissione Statistica di cui all'articolo 6.”;

e) al comma 2 le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale, in occasione dell'aggiornamento annuale del PSR, procede alla ricognizione dell'elenco degli enti appartenenti al SISTAR per il triennio di riferimento.”.

## **Articolo 3**

### **(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 3 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) promuovere e realizzare l'attività di raccolta, rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici;”;

b) alla lettera b) dopo la parola “regionali” sono aggiunte le seguenti: “a supporto della programmazione e dell'attività di monitoraggio”.

### **Articolo 4**

#### **(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 4 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “strutture regionali, delle Direzioni e dei Dipartimenti regionali, degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie” sono sostituite dalle seguenti: “strutture, Direzioni, Dipartimenti e Osservatori regionali, nonché degli enti e delle agenzie”;

b) al comma 3 le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”.

### **Articolo 5**

#### **(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 5 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”.

b) la lettera e) è abrogata;

c) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

“f bis) effettuare la ricognizione annuale dei fabbisogni informativi delle strutture della Giunta regionale per l'attuazione delle politiche previste dalla programmazione generale dell'Ente;”;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) coordinare l’attività statistica degli Osservatori regionali nonché degli enti del Settore regionale allargato di cui all’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006));”;

- e) alla lettera i) dopo le parole “uffici di statistica” sono aggiunte le seguenti: “del SISTAR”;
- f) alla lettera j) dopo la parola “informazione” sono inserite le seguenti: “l’accesso e”;
- g) alla lettera l) dopo le parole “di genere” sono aggiunte le seguenti: “mediante proposte e suggerimenti finalizzati all’individuazione di nuove esigenze informative di particolare interesse in un’ottica di genere”;
- h) le lettere m), n) e n bis) sono abrogate;
- i) alla lettera n ter), dopo la parola “statistiche” è aggiunta la seguente “anche” e le parole “struttura statistica regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Struttura statistica”;
- j) dopo la lettera n ter) sono aggiunte le seguenti:

“n quater) promuovere la formazione e l’aggiornamento metodologico del personale regionale assegnato in ambito statistico, teorico ed applicato;

n quinquies) predisporre la costruzione del conto consolidato della spesa pubblica del Settore Pubblico Allargato a livello regionale, con la finalità di supportare, attraverso il monitoraggio delle risorse finanziarie pubbliche, la programmazione regionale e la valutazione di coerenza delle politiche di spesa pubblica con gli obiettivi programmatici, anche in collaborazione con il Sistema dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) la cui attività rientra tra quelle svolte in ambito SISTAN ed è svolta dalla Rete dei Nuclei regionali CPT, nei limiti delle risorse stanziato dallo Stato per le suddette finalità.”.

## **Articolo 6**

### **(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 7/2008)**

1. All’articolo 6 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:  
“a) il Direttore Generale competente in materia di statistica in qualità di presidente;”;
- b) la lettera d) del comma 1 è abrogata;
- c) dopo la lettera h) del comma 1 sono inserite le seguenti:

- “h bis) un rappresentante dell’Ufficio di Statistica del Comune di Genova;
- h ter) un rappresentante dell’Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Genova e di ciascuna provincia ligure;
- h quater) uno o più rappresentanti degli Osservatori regionali individuati dal Segretario Generale della Giunta regionale;
- h quinquies) un rappresentante individuato dal Segretario Generale della Giunta regionale fra gli enti e agenzie regionali appartenenti al SISTRAR;”;
- d) alla lettera i) del comma 1 le parole: “locali e dalle Aziende ospedaliere della Liguria” sono sostituite dalle seguenti: “liguri, dalle aziende ed enti ospedalieri della Liguria e dagli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)”;
- e) al comma 1bis le parole “lettere b), c), d), e), f), g), h) e i),” sono soppresse;
- f) al comma 2 dopo le parole “tre anni;” sono aggiunte le seguenti: “qualora necessario, con medesimo atto viene modificata e integrata la composizione della Commissione;”;
- g) al comma 5 la parola “organismi” è sostituita dalla seguente: “enti”.

## **Articolo 7**

### **(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 7/2008)**

1. All’articolo 7 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alle lettere a), b) e f) del comma 1 le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;
- b) alle lettere a), c), d) e g) del comma 1 la parola “organismi” è sostituita dalla seguente “enti”;
- c) al secondo periodo della lettera g bis) del comma 1 le parole “. Tale documento si raccorda ai” sono sostituite dalle seguenti: “, adottato in coerenza con i”;
- d) dopo la lettera g bis) del comma 1 è aggiunta la seguente:  
“g ter) effettua le valutazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis).”.

## **Articolo 8**

### **(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 7/2008)**

1. All’articolo 8 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) del comma 2 la parola “organismi” è sostituita dalla seguente: “enti”;
- b) alla lettera d bis) del comma 2 le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;
- c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:  
“2 bis. Per le attività di cui al comma 2 lettere d) e d bis) la Sezione tecnico-scientifica si uniforma al Regolamento interno di cui all’articolo 6.”;
- c) al comma 5 le parole “almeno una volta all'anno, oppure” sono soppresse;
- d) al comma 6 dopo la parola “lettere” sono aggiunte le seguenti “a), d),”.

## **Articolo 9**

### **(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 7/2008)**

1. All’articolo 9 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:  
“1. Il PSR, in coerenza con i documenti di programmazione regionale, definisce gli indirizzi per l’attività statistica individuando le rilevazioni e le elaborazioni di interesse pubblico regionale e locale svolte dai soggetti appartenenti al SISTAR, nonché le relative metodologie e modalità attuative.”;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
“1 bis. Le attività statistiche di cui al comma 1 possono prevedere l’utilizzo di archivi amministrativi e gestionali anche contenenti dati personali realizzati per altre finalità, definendo gli ulteriori trattamenti necessari per lo svolgimento di dette attività ai sensi dell’articolo 13.”;
- c) ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 le parole “Il Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;
- d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:  
“5 bis. La Struttura statistica effettua annualmente una ricognizione delle attività statistiche svolte nell’ambito del SISTAR al fine di valutarne l’introduzione nel PSR qualora ritenute di interesse pubblico regionale e locale. A tal fine gli uffici regionali e gli enti del SISTAR comunicano annualmente alla Struttura statistica le attività statistiche svolte.”;
- e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Qualora le attività statistiche a carico degli enti Sistar previste nel PSR non possano essere realizzate direttamente, tali enti, con proprie risorse, possono stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di singole fasi di progettazioni, rilevazioni ed elaborazioni statistiche, in conformità al d.lgs. 322/1989 ed al d.lgs. 196/2003.”;

f) il comma 9 è abrogato.

## **Articolo 10**

### **(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 10 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni rientranti nel PSR, effettuate direttamente dagli enti appartenenti al Sistar, ai sensi dell'articolo 9, acquistano carattere di ufficialità solo a seguito del procedimento di validazione da parte dell'ufficio competente in materia statistica del medesimo ente.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La validazione dei dati oggetto di rilevazioni effettuate da enti appartenenti al Sistar, di propria iniziativa e non comprese nel PSR, è in capo ai rispettivi uffici competenti in materia statistica.”;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Ai fini della diffusione si considera, in coerenza con il Codice italiano per la qualità delle statistiche ufficiali, statistica ufficiale la produzione statistica contenuta nel Programma Statistico Nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli enti ed uffici del Sistan intendendo, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del d. lgs. 322/1989, e gli uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo e della l. 125/1998.”;

d) al comma 4 la parola “organismi” è sostituita dalla seguente: “enti”;

e) il comma 5 è abrogato.

## **Articolo 11**

### **(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 11 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) ai commi 1 e 2 le parole: “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;
- b) al comma 2 dopo la parola “Osservatori” è inserita la seguente: “regionali” e le parole “gli Enti e le Agenzie” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti e le agenzie”.

### **Articolo 12**

#### **(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 7/2008)**

- 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 7/2008 la parola “organismi” è sostituita dalla seguente: “enti” e la parola “constatazione” è sostituita dalla seguente: “accertamento”.

### **Articolo 13**

#### **(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 7/2008)**

1. All'articolo 14 della l.r. 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole “dalle strutture” sono sostituite dalle seguenti: “dagli enti” e le parole “Programma statistico regionale” sono sostituite dalla seguente: “PSR”;
- b) al comma 2 le parole “con le modalità e i tempi definiti con apposito provvedimento” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità previste dalle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica di cui all'allegato A.4 del d.lgs. 196/2003.”.

### **Articolo 14**

#### **(Disposizione transitoria)**

1. La Commissione statistica regionale e la Sezione tecnico-scientifica di cui agli articoli 6 e 8 della l.r. 7/2008, modificati dalla presente legge, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla loro naturale scadenza.

2. L'elenco regionale degli intervistatori-rilevatori di cui alla lettera n bis), abrogata con la presente legge, del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2008 cessa di avere efficacia con l'entrata in vigore della presente legge.

## **Articolo 15**

### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023-2025:

anno 2024

- variazione compensativa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti";

anno 2025

- variazione compensativa di euro 100.000,00 (centomila/00) in termini di competenza nell'ambito della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 8 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge per gli esercizi successivi all'anno 2025 si provvede con i relativi bilanci.

3. Per l'attuazione della presente legge possono concorrere altresì le risorse dei fondi strutturali europei assegnati alla Regione Liguria.